



Berna, 24 febbraio 2010

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dell'economia

Altre cerchie interessate

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI);

Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il 24 febbraio 2010, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di consultare i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello dell'economia che operano a livello nazionale e le altre cerchie interessate, in merito all'avamprogetto di legge summenzionato.

Come le altre piazze finanziarie internazionali, la Svizzera è confrontata con il flagello degli averi di provenienza illecita di potentati, come attestano per esempio i casi degli averi di Marcos, Abacha, Montesinos e Salinas. La politica del Consiglio federale in questo ambito è intesa a evitare che si abusì della piazza finanziaria svizzera per il deposito di tali averi di provenienza illecita. Dalla fine degli anni Ottanta, la Svizzera ha quindi rafforzato il suo dispositivo legale per individuare, bloccare, confiscare e restituire gli averi di potentati alle popolazioni dei Paesi vittime della corruzione. I casi summenzionati ne costituiscono un esempio. Finora la Svizzera ha così potuto restituire ai loro Stati d'origine averi di provenienza illecita per un ammontare di oltre 1,7 miliardi di franchi.

Nonostante questi buoni risultati, l'esperienza ha dimostrato, come nel caso Mobutu, che il sistema in atto si rivela inefficace con i cosiddetti Stati "collassati", ossia con gli Stati che non sono in grado di condurre i procedimenti penali necessari per collaborare con la Svizzera, a causa del collasso o del cattivo funzionamento del loro sistema giudiziario.

Per risolvere questo problema specifico, la legge proposta è sussidiaria dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Ciò significa che può essere applicata soltanto se tale procedura di assistenza culmina con una decisione negativa da parte dell'autorità competente, a causa del collasso dello Stato richiedente. In simili situazioni, la legge proposta dovrebbe evitare la restituzione agli aventi diritto dei conti di valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE), come nel caso Mobutu.

L'avamprogetto comporta i seguenti elementi essenziali:

- § la definizione delle **PPE** e della loro **cerchia** che riprende una definizione già nota nel diritto svizzero nelle ordinanze 1, 2 e 3 della FINMA sul riciclaggio di denaro¹ (art. 2);
- § la definizione della nozione di **situazione di dissesto dello Stato richiedente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria**, riprendendo i termini dell'articolo 17 paragrafo 3 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale² (art. 2);
- § la possibilità di **bloccare** valori patrimoniali di PPE (art. 2);
- § la possibilità di **confiscare** i valori patrimoniali, come provvedimento definitivo, trasferendo alla Confederazione la proprietà dei valori patrimoniali bloccati, allo scopo di permetterne la restituzione allo Stato di provenienza (art. 5);
- § la **presunzione d'illiceità** dei valori patrimoniali nel caso in cui l'arricchimento della PPE è manifestamente esorbitante e il grado di corruzione dello Stato o della PPE in questione è notorio ; spetta quindi alla PPE dimostrare la provenienza lecita degli averi confiscati (art. 6);
- § la tutela dei **diritti di terzi** che permette alle autorità svizzere o ai creditori in buona fede di ottenere il pagamento dei loro crediti prima che i beni siano restituiti (art. 7);
- § il principio della **restituzione** dei valori patrimoniali al loro legittimo proprietario, ossia la popolazione dello Stato di provenienza, mediante programmi di aiuto allo sviluppo (art. 8).

Alla presente vi alleghiamo l'avamprogetto di legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte e le relative spiegazioni. Esemplari supplementari del dossier inviato in consultazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pending.html>.

Vi saremmo grati se poteste comunicarci il vostro parere per scritto, entro il **16 aprile 2010**, al seguente indirizzo:

Dipartimento federale degli affari esteri
Direzione del diritto internazionale pubblico
Sezione del diritto internazionale pubblico
Palazzo federale Nord
Kochergasse 10
3003 Berna

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione, vogliate gradire l'espressione della nostra alta considerazione.

Micheline Calmy-Rey
Consigliera federale

¹ RS 955.022 (art. 1 cpv. 1, lett. a); 955.032 (art. 3) e 955.033.0 (art. 2 lett. d).

² RS 0.312.1.

Allegati:

- progetto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- lista delle organizzazioni consultate (d, f, i)